

## CONSIGLIO DEI GIOVANI DELLA CITTA' DI COLLEGNO - REGOLAMENTO

### **Art.1**

E' istituito dal Comune di Collegno, il "CONSIGLIO DEI GIOVANI DI COLLEGNO" quale organismo permanente di coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani.

### **Art. 2 - Fini**

Il Consiglio dei Giovani di Collegno è un organo consultivo e propositivo dell'Amministrazione Comunale. Ad essa presenta valutazioni e proposte inerenti alle tematiche giovanili. Si propone come punto di riferimento e di informazione sui problemi della condizione giovanile nei suoi vari aspetti.

E' strumento di conoscenza delle realtà dei giovani, scuola, università e mondo del lavoro.

Promuove progetti ed iniziative inerenti ai giovani.

Promuove dibattiti, ricerche ed incontri.

Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero e per la ricerca del lavoro.

Si pone come soggetto attivo per un'effettiva implementazione delle strategie volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). Opera come soggetto moltiplicatore delle opportunità offerte dall'UE e si impegna a creare confronti costruttivi sui valori, le istituzioni e le prospettive dell'Unione.

Favorisce il raccordo tra i singoli, i gruppi giovanili e le istituzioni locali.

Si rapporta con gruppi informali di giovani.

Elabora documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale inerenti alle tematiche giovanili, tramite i quali può concorrere alla definizione delle stesse.

Può promuovere rapporti con i Consigli, le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale.

Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio civile, ambiente, vacanze e turismo), anche mediante ricerche autonome.

### **Art. 3 - Organi**

Sono organi del Consiglio dei Giovani di Collegno:

- l'Assemblea,
- l'Ufficio di Presidenza, composto da 1 Presidente, 1 Vice Presidente, 1 segretario e 4 consiglieri.

### **Art. 4 - L'Assemblea**

Sono componenti dell'Assemblea:

- tutti i residenti di Collegno che rientrano nella fascia d'età 15-29 anni, che richiederanno di iscriversi all'Assemblea entro i termini previsti per la Costituzione della stessa.
- i non residenti che vivono in vari ambiti (sportivo, culturale, scolastico, associativo o lavorativo) la Città di Collegno e che richiederanno di iscriversi all'Assemblea entro i termini previsti per la Costituzione della stessa.

Sono sempre invitate a partecipare, come osservatori e soggetti propositivi, le organizzazioni giovanili attivate dai giovani che svolgano attività rivolta prevalentemente al mondo giovanile e abbiano sede legale o operativa nel territorio collegnese.

### **Art. 5 - L'Ufficio di Presidenza**

Il Presidente del Consiglio dei Giovani, viene eletto dall'Assemblea nella sua prima seduta plenaria, a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto, il quale nominerà il Vicepresidente, il Segretario e i 4 Consiglieri.

Possono candidarsi a Presidente i componenti dell'assemblea che rientrano nella fascia d'età 18-29 anni al momento della votazione.

Durano in carica un anno, alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti per un'ulteriore annualità.

Compete all'ufficio di Presidenza:

- 1) svolgere funzioni di raccordo tra l'Assemblea, il Consiglio Comunale e la

Giunta Comunale

2) eseguire le delibere dell'Assemblea

3) partecipare in forma propositiva all'elaborazione delle azioni da sottoporre all'Assemblea.

### **Art. 6 - Il Presidente dell'Assemblea**

Il Presidente:

Assume la rappresentanza formale del Consiglio dei Giovani di Collegno

Predispose l'ordine del giorno, sentito l'ufficio di Presidenza

Convoca e presiede l'Assemblea

Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza

Assiste e riporta quanto emerso nelle sedute del Consiglio Comunale di Collegno.

### **Art. 7 - Convocazione dell'Assemblea**

Il Consiglio dei Giovani di Collegno è convocato dal Presidente:

- di propria iniziativa;
- su richiesta della maggioranza degli aventi diritto di voto nell'Assemblea;
- su richiesta del Sindaco o dell'Assessore delegato.

L'Assessore alle Politiche Giovanili ed i componenti della Commissione Consiliare competente sono sempre invitati alle sedute ed hanno diritto di intervento.

Il Consiglio dei Giovani deve comunque riferire alla Commissione Consiliare competente almeno una volta all'anno sulle attività svolte e provvedere a redigere un report sulle proprie attività, che viene presentato al Sindaco di Collegno.

L'Assemblea è convocata non meno di due volte l'anno ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.

Il Consiglio dei Giovani può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Amministratori e funzionari Comunali.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto (e-mail e/o da sms informativo) almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea stessa.

Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta

successiva. In caso di assenza del Segretario il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

### **Art. 8 - Modifiche del Regolamento**

Il Consiglio dei Giovani della Città di Collegno propone la modifica di articoli o commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei presenti all'Assemblea. La modifica, per essere effettiva, deve essere ratificata e deliberata dal Consiglio Comunale.

### **Art. 9 - Validità delle sedute e delle deliberazioni**

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente un minimo di 20 partecipanti aventi diritto di voto.

Ad eccezione delle deliberazioni relative alle modificazioni del Regolamento, le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti, in entrambi gli Organismi, prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.

Le deliberazioni del Consiglio dei Giovani non sono vincolanti per il Consiglio Comunale, per la Giunta Comunale e l'Amministrazione.

### **Art. 10 - Sede e risorse economiche.**

Il Consiglio giovanile ha sede nella Villa Comunale, Via Torino 9, 10093 Collegno TO.

Il Comune di Collegno si impegna a mettere a disposizione idonei locali dove svolgere tutte le riunioni preliminari e operative del Consiglio giovani.

Il Comune di Collegno si impegna a dare adeguata e capillare pubblicità al Consiglio dei Giovani.

L'Assessorato competente coordinerà le funzioni amministrative richieste dal Consiglio giovani. Nel bilancio comunale potranno essere stanziati apposite risorse destinate alle attività proposte dal Consiglio giovani.

### **Art. 11 - Prima Assemblea**

Il Consiglio dei Giovani è insediato e convocato per la prima seduta dal Sindaco della Città di Collegno o da un suo delegato. La prima Assemblea sarà dedicata alla presentazione del Consiglio stesso, all'apertura delle candidature degli interessati ad essere eletti Presidente o fare parte dell'Ufficio di Presidente, alla costituzione dell'Assemblea e alla votazione per il Presidente.

L'Amministrazione darà comunicazione della convocazione della prima Assemblea mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente e i propri canali istituzionali con almeno 15 giorni di anticipo.

### **Art. 12 – Norme finali**

Il presente Regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.